

Articolo 2

1. Il certificato conforme al modello figurante nell'allegato I consta di un originale e di almeno due copie, stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 x 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato. La prima copia deve essere di color rosa e la seconda di color giallo.

2. Il certificato deve essere contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità dell'organismo emittente.

Sulle copie devono essere indicati il medesimo numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale.

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

L'originale e le copie devono essere compilati in una sola volta per duplicazione, a macchina o a mano. In quest'ultimo caso l'originale deve essere compilato con inchiostro e in caratteri di stampa.

Articolo 4

1. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione entro un termine di due mesi dalla data del rilascio del certificato stesso, con le merci alle quali si riferiscono.

2. La seconda copia del certificato è destinata ad essere trasmessa direttamente dall'organismo emittente alle autorità competenti dello Stato membro importatore.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo figurante nell'elenco di cui all'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data del rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, che ne facciano richiesta, ogni informazione utile per valutare le indicazioni contenute nei certificati;
- d) si impegna a trasmettere direttamente alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione la seconda copia di ciascun certificato vidimato, entro un termine di tre giorni dalla data del rilascio.

2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Articolo 8

I paesi figuranti nell'allegato II comunicano alla Commissione delle Comunità europee i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i). La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 9

I regolamenti (CEE) n. 1062/69 e (CEE) n. 1063/69 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, le «fondute» sopraindicate sono ammesse nella sottovoce indicata nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente